

LUSSEMBURGO

COSTITUZIONE DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO

del 17 ottobre 1868

modificata dalle leggi del 15 maggio 1919, 28 aprile 1948, 6, 15 e 21 maggio 1948 (Artt. 1, 10, 11, 23, 29, 32, 34, 37, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 60, 72 e 75).

CAPITOLO I

IL TERRITORIO E IL GRANDUCA

ART. 1 — Il Granducato di Lussemburgo forma uno Stato libero, indipendente e indivisibile.

ART. 2 — I confini e i capoluoghi dei distretti giudiziari o amministrativi, dei cantoni e dei comuni non possono essere cambiati se non in virtù di una legge.

ART. 3 — La Corona del Granducato è ereditaria nella famiglia di Nassau, in conformità al patto del 30 giugno 1783, all'art. 71 del trattato di Vienna del 9 giugno 1815 e all'art. 1 del trattato di Londra dell'11 maggio 1867.

ART. 4 — La persona del Granduca è sacra ed inviolabile.

ART. 5 — Il Granduca del Lussemburgo è maggiorenne all'età di 18 anni compiuti. Allorchè assume le redini del governo, presta, non appena possibile, in presenza della Camera dei Deputati o di una deputazione da essa nominata, il seguente giuramento:

« Giuro di osservare la Costituzione e le leggi del Granducato di Lussemburgo, di mantenere l'indipendenza nazionale e l'integrità del territorio, nonché la libertà pubblica e individuale, come pure i diritti di tutti e di ognuno dei Miei sudditi, e di impiegare tutti i mezzi che le leggi mettono a Mia disposizione per la conservazione e l'accrescimento della prosperità generale e particolare, come è dovere di un buon sovrano. Così Dio mi sia d'aiuto! ».

ART. 6 — Se alla morte del Granduca il suo successore è minorenne, la reggenza è esercitata in conformità al patto di famiglia.

ART. 7 — Se il Granduca si trova nell'impossibilità di regnare, verrà provveduto alla reggenza come nel caso della minorità.

In caso di vacanza del trono, la Camera provvede provvisoriamente alla reggenza. Una nuova Camera, convocata con doppio numero di membri entro il termine di trenta giorni, provvede definitivamente alla vacanza.

ART. 8 — Nell'assumere le sue funzioni, il reggente presta il seguente giuramento:

« Giuro fedeltà al Granduca; giuro di osservare la Costituzione e le leggi del paese. Così Dio mi sia d'aiuto! ».

CAPITOLO II

I LUSSEMBURGHESI E I LORO DIRITTI

ART. 9 — La qualità di Lussemburghese si acquista, si conserva e si perde secondo le regole stabilite dalla legge civile.

La presente Costituzione e le altre leggi relative ai diritti politici determi-

Le costituzioni europee

nano quali sono, oltre tale qualità, le condizioni necessarie per l'esercizio di tali diritti.

ART. 10 — 1) La naturalizzazione è accordata dal potere legislativo.

2) La legge determina gli effetti della naturalizzazione.

ART. 11 — 1) Nello Stato non vi è alcuna distinzione di ordini.

2) I Lussemburghesi sono uguali davanti alla legge; soltanto essi sono ammessi agli impieghi civili e militari, salve le eccezioni che possono essere stabilite da una legge per casi particolari.

3) Lo Stato garantisce i diritti naturali della persona umana e della famiglia.

4) La legge garantisce il diritto al lavoro ed assicura a tutti i cittadini l'esercizio di tale diritto.

5) La legge organizza la sicurezza sociale, la protezione della salute e il riposo per i lavoratori e garantisce le libertà sindacali.

6) La legge garantisce la libertà del commercio e dell'industria, l'esercizio delle professioni liberali e del lavoro agricolo, salve le restrizioni che possono venir stabilite dal potere legislativo.

ART. 12 — E' garantita la libertà individuale.

Nessuno può essere perseguito in giudizio se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme da essa stabilite.

Salvo il caso di flagrante delitto, nessuno può essere arrestato se non in virtù di un'ordinanza motivata del giudice che deve essere comunicata al momento dell'arresto, o al più tardi entro ventiquattro ore.

ART. 13 — Nessuno può venir sottratto, contro il suo desiderio, al giudice assegnatogli dalla legge.

ART. 14 — Nessuna pena può venir stabilita o inflitta se non in virtù della legge.

ART. 15 — Il domicilio è inviolabile. Nessuna visita domiciliare può aver luogo se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme da essa stabilite.

ART. 16 — Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica, nei casi e nel modo stabiliti dalla legge e dietro equo e previo indennizzo.

ART. 17 — La pena della confisca dei beni non può essere stabilita.

ART. 18 — La pena di morte in materia politica, la morte civile e la pena dell'infamia sono abolite.

ART. 19 — La libertà dei culti, quella del loro esercizio pubblico, nonché la libertà di manifestare le proprie opinioni religiose sono garantite, salva la repressione dei reati commessi nell'esercizio di tali libertà.

ART. 20 — Nessuno può essere costretto a partecipare in qualsiasi modo agli atti e alle cerimonie di un culto, nè ad osservarne le giornate di riposo.

ART. 21 — Il matrimonio civile dovrà sempre precedere la benedizione nuziale.

ART. 22 — L'intervento dello Stato nella nomina e nell'insediamento dei capi dei culti, il modo di nomina e di revoca degli altri ministri dei culti, la facoltà per gli uni e per gli altri di corrispondere con i loro superiori e di pubblicare i loro atti, nonché i rapporti della Chiesa con lo Stato, formano l'oggetto di convenzioni che vanno sottoposte alla Camera dei Deputati per ciò che concerne le disposizioni che richiedono il suo intervento.

ART. 23 — Lo Stato ha cura che tutti i Lussemburghesi ricevano l'istruzione elementare che sarà obbligatoria e gratuita. L'assistenza medica e sociale sarà regolata dalla legge.

Lo Stato crea degli istituti per l'istruzione media e i corsi di insegnamento superiore necessari. Crea pure dei corsi professionali gratuiti.

La legge stabilisce i mezzi per provvedere alla pubblica istruzione nonché le condizioni di sorveglianza da parte del governo e dei comuni; essa regola inoltre tutto ciò che riguarda l'insegnamento e crea un fondo per gli allievi più meritevoli.

Ogni Lussemburghese è libero di compiere gli studi nel Granducato o all'estero e di frequentare le Università che preferisce, ferme restando le disposizioni della legge sulla condizione di ammissione agli impieghi e all'esercizio di talune professioni.

Lussemburgo

ART. 24 — Sono garantite la libertà di manifestare le proprie opinioni per mezzo della parola in qualsiasi maniera e la libertà di stampa salva la repressione dei reati commessi nell'esercizio di tali libertà.

La censura non potrà mai venir stabilita.

Non si possono esigere cauzioni dagli scrittori, dagli editori o dai tipografi.

Il diritto di bollo sui giornali e sugli scritti periodici locali è abolito.

L'editore, il tipografo o il distributore non possono essere perseguiti giudizialmente se l'autore è conosciuto, se è Lussemburghese e domiciliato nel Granducato.

ART. 25 — I Lussemburghesi hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi, conformandosi alle leggi che regolano l'esercizio di tale diritto, senza dover richiedere una previa autorizzazione.

Tale disposizione non è applicabile alle riunioni all'aperto, politiche, religiose o di altra natura; siffatte riunioni rimangono interamente soggette alle leggi e ai regolamenti di polizia.

ART. 26 — I Lussemburghesi hanno il diritto di riunirsi in associazioni. Tale diritto non può essere soggetto ad alcuna previa autorizzazione.

La creazione di qualsiasi corporazione religiosa deve essere autorizzata da una legge.

ART. 27 — Ognuno ha il diritto di rivolgere alle pubbliche autorità petizioni firmate da una o più persone.

Solo le autorità costituite hanno il diritto di rivolgere petizioni in nome collettivo.

ART. 28 — Il segreto epistolare è inviolabile.

La legge determina quali sono gli agenti responsabili della violazione del segreto delle lettere affidate alla posta.

La legge regolerà la garanzia che dovrà essere data al segreto dei telegrammi.

ART. 29 — La legge regolerà l'impiego delle lingue in materia amministrativa e giudiziaria.

ART. 30 — Non è richiesta alcuna previa autorizzazione per perseguire in giudizio i pubblici funzionari, per atti della loro amministrazione, salvo quanto stabilito nei confronti dei membri del governo.

ART. 31 — I pubblici funzionari di qualsiasi grado, eccettuati i membri del governo, non possono essere privati delle loro funzioni, onori e pensioni se non nel modo determinato dalla legge.

CAPITOLO III

IL POTERE SOVRANO

ART. 32 — Il potere sovrano risiede nella nazione.

Il Granduca lo esercita in conformità alla presente Costituzione e alle leggi del paese.

Egli non ha altri poteri all'infuori di quelli attribuitigli formalmente dalla Costituzione e dalle leggi particolari emanate in virtù della Costituzione stessa, il tutto senza pregiudizio dell'art. 3 della presente Costituzione.

§ 1. - *La Prerogativa del Granduca*

ART. 33 — Il Granduca soltanto esercita il potere esecutivo.

ART. 34 — Il Granduca sanziona e promulga le leggi. Egli rende nota la sua decisione entro tre mesi dalla votazione della Camera.

ART. 35 — Il Granduca nomina agli impieghi civili e militari, in conformità alla legge e salve le eccezioni da essa stabilite.

Non può essere creata alcuna funzione retribuita dallo Stato se non in virtù di una disposizione legislativa.

ART. 36 — Il Granduca fa i regolamenti e i decreti necessari per l'esecuzione delle leggi, senza tuttavia poter mai sospendere l'esecuzione delle leggi stesse, nè dispensare da esse.

Le costituzioni europee

ART. 37 — Il Granduca ha il comando delle Forze armate. Conclude i trattati. Nessun trattato diventerà esecutivo prima di esser stato approvato dalla Camera. I trattati segreti sono aboliti. Nessuna cessione, nessuno scambio, nessun accrescimento di territorio può aver luogo se non in virtù di una legge.

ART. 38 — Il Granduca ha il diritto di condonare o di ridurre le pene comminate dai giudici, fermo restando quanto stabilito relativamente ai membri del governo.

ART. 39 — Il Granduca ha il diritto di batter moneta in esecuzione della legge.

ART. 40 — Il Granduca ha il diritto di conferire titoli nobiliari, senza potervi mai collegare alcun privilegio.

ART. 41 — Il Granduca conferisce gli ordini civili e militari, osservando a questo proposito quanto è stabilito dalla legge.

ART. 42 — Il Granduca può farsi rappresentare da un principe del sangue, che avrà il titolo di luogotenente del Granduca e risiederà nel Granducato.

Questo rappresentante, prima di assumere i suoi poteri, presterà giuramento di osservare la Costituzione.

ART. 43 — La lista civile è fissata in 300.000 franchi-oro all'anno.

Tale cifra può essere modificata dalla legge all'inizio di ogni regno.

La legge sul bilancio può assegnare ogni anno alla casa regnante le somme necessarie a coprire le spese di rappresentanza.

ART. 44 — Il palazzo granducale di Lussemburgo e il castello di Berg sono riservati al Granduca per uso di abitazione.

ART. 45 — Le disposizioni del Granduca devono essere controfirmate da un consigliere della Corona responsabile, ad eccezione di quelle aventi per oggetto la concessione a stranieri di decorazioni non destinate a ricompensare dei servizi resi al Granducato.

§ 2. - La legislazione

ART. 46 — Per tutte le leggi è richiesta l'approvazione della Camera dei Deputati.

ART. 47 — Il Granduca presenta alla Camera le proposte o i progetti di legge che vuole sottoporre alla sua approvazione.

La Camera ha il diritto di proporre al Granduca dei progetti di legge.

ART. 48 — L'interpretazione autentica delle leggi non può esser data che dalla legge.

§ 3. - La Giustizia

ART. 49 — La giustizia è resa in nome del Granduca dalle corti e dai tribunali. Le sentenze e i giudizi sono eseguiti in nome del Granduca.

CAPITOLO IV

LA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 50 — La Camera dei Deputati rappresenta il paese.

I deputati non devono rispondere delle loro deliberazioni ai loro mandanti e devono aver di mira soltanto gli interessi generali del Granducato.

ART. 51 — Il Granducato del Lussemburgo è posto sotto il regime della democrazia parlamentare.

L'ordinamento della Camera è regolato dalla legge.

La legge elettorale fissa il numero dei deputati in base alla popolazione. Tale numero non può superare un deputato per 4.000 abitanti, nè essere inferiore ad un deputato per ogni 5.500 abitanti.

L'elezione è diretta.

I deputati vengono eletti sulla base del suffragio universale puro e semplice, a scrutinio di lista, secondo le regole della rappresentanza proporzionale, in conformità al principio del più piccolo quoziente elettorale e secondo le regole che saranno determinate dalla legge.

Lussemburgo

Il paese è suddiviso in 4 circoscrizioni elettorali: il Sud (Esch e Capellon), il Centro (Lussemburgo città, Lussemburgo campagna e Mersch), il Nord (Diekirch, Redange, Wiltz, Clervaux e Vianden) e l'Est (Grevenmacher, Remich e Echternach).

Gli elettori potranno esser chiamati a pronunciarsi mediante referendum nei casi e nelle condizioni che verranno determinati dalla legge.

ART. 52 — Per essere elettore, occorre:

- 1° Essere Lussemburghese di sesso maschile o femminile;
- 2° Godere dei diritti civili e politici;
- 3° Avere 21 anni compiuti;
- 4° Essere domiciliato nel Granducato.

Oltre a questi quattro requisiti occorre avere quelli determinati dalla legge. Non potrà essere richiesta alcuna condizione particolare di censo.

Per essere eleggibili, occorre avere 25 anni compiuti e soddisfare inoltre agli altri tre requisiti testè enumerati.

Non potrà essere richiesta alcuna altra condizione per l'eleggibilità.

ART. 53 — Non possono essere nè elettori nè eleggibili:

- 1° I condannati penalmente;
- 2° Coloro che sono stati condannati a pene detentive per furto, truffa o abuso di fiducia;
- 3° Coloro che si trovano in stato di dichiarato fallimento, di bancarotta, gli interdetti e coloro per i quali è stato nominato un consiglio giudiziario.

Il diritto di voto può tuttavia essere restituito in seguito a grazia alle persone condannate a pene detentive per furto, truffa o abuso di fiducia.

ART. 54 — 1) Il mandato di deputato è incompatibile:

- 1° Con le funzioni di membro del governo;
- 2° Con quelle di membro del Consiglio di Stato;
- 3° Con quelle di magistrato dell'Ordine giudiziario;
- 4° Con quelle di membro della Corte dei conti;
- 5° Con quelle di commissario di distretto;
- 6° Con quelle di ricevitore o di agente contabile dello Stato;
- 7° Con quelle di militare di carriera in attività di servizio.

2) I funzionari che si trovano in un caso di incompatibilità hanno il diritto di optare fra il mandato loro affidato e le loro funzioni.

3) Il deputato chiamato alle funzioni di membro del governo, allorchè lascia queste funzioni viene reiscritto di diritto in qualità di primo sostituto sulla lista sulla quale è stato eletto.

Lo stesso avverrà per il deputato sostituto il quale, chiamato alle funzioni di membro del governo, avrà rinunciato al mandato di deputato toccatogli mentre ricopriva tali funzioni.

Nel caso in cui si abbiano diversi aventi diritto, la reiscrizione verrà effettuata secondo l'ordine dei voti ottenuti alle elezioni.

ART. 55 — Le incompatibilità previste dall'articolo precedente non impediscono che la legge ne stabilisca altre in seguito.

ART. 56 — I deputati sono eletti per sei anni. Essi vengono rinnovati per metà ogni tre anni, in base all'ordine delle serie determinato dalla legge elettorale.

In caso di scioglimento, la Camera dei Deputati è rinnovata integralmente.

ART. 57 — La Camera verifica i poteri dei suoi membri e giudica le contestazioni che sorgono a questo proposito.

Nell'entrare in funzione, i deputati prestano il seguente giuramento:

« Giuro fedeltà al Granduca, obbedienza alla Costituzione e alle leggi dello Stato. Così Dio mi sia d'aiuto! ».

Tale giuramento viene prestato in seduta pubblica, nelle mani del Presidente della Camera.

ART. 58 — I deputati nominati dal governo ad un impiego stipendiato da loro accettato, decadono immediatamente dal loro mandato e riprendono le loro funzioni soltanto in virtù di una nuova elezione.

ART. 59 — Tutte le leggi sono sottoposte ad una seconda votazione, a meno che la Camera, d'accordo con il Consiglio di Stato, riunita in seduta pubblica, non stabilisca altrimenti.

Le costituzioni europee

Fra le due votazioni dovrà intercorrere un intervallo di almeno tre mesi.

ART. 60 — In ogni sessione, la Camera nomina il suo Presidente e i vicepresidenti e forma il suo ufficio.

ART. 61 — Le sedute della Camera sono pubbliche, salve le eccezioni determinate dal regolamento.

ART. 62 — Qualsiasi decisione è presa a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti, la proposta posta in deliberazione è respinta.

La Camera non può deliberare se non è presente la maggioranza dei suoi membri.

ART. 63 — I voti sono emessi ad alta voce, ovvero per levata e seduta. Sull'insieme delle leggi si vota sempre per appello nominale e ad alta voce.

ART. 64 — La Camera ha il diritto di inchiesta. La legge regola l'esercizio di tale diritto.

ART. 65 — Un progetto di legge può essere adottato dalla Camera soltanto dopo esser stato approvato articolo per articolo.

ART. 66 — La Camera ha il diritto di fare emendamenti e di dividere gli articoli e gli emendamenti proposti.

ART. 67 — È vietato presentare di persona alla Camera delle petizioni.

La Camera ha il diritto di rinviare ai membri del governo le petizioni che le vengono indirizzate. I membri del governo daranno spiegazioni sul loro contenuto ogni volta che ne verranno richiesti.

La Camera non si occupa di alcuna petizione avente per oggetto degli interessi individuali, a meno che essa miri alla riparazione di torti derivanti da atti illegali compiuti dal governo o dalle autorità, ovvero che la decisione da prendere sia di competenza della Camera.

ART. 68 — Nessun deputato può essere convenuto in giudizio o ricercato a causa di opinioni e di voti da lui emessi nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 69 — Nessun deputato, durante il corso della sessione, può essere perseguito in giudizio o arrestato, senza l'autorizzazione della Camera, salvo il caso di flagrante delitto.

Nessuna costrizione corporale può venire esercitata durante la sessione contro uno dei deputati, senza la medesima autorizzazione.

La detenzione o il procedimento penale nei confronti di un deputato può essere sospeso, su richiesta della Camera, durante il corso della sessione e per tutta la sua durata.

ART. 70 — La Camera determina per mezzo del suo regolamento la maniera con cui essa esercita le sue attribuzioni.

ART. 71 — Le sedute della Camera vengono tenute nel luogo ove risiede l'amministrazione del Granducato.

ART. 72 — 1) La Camera si riunisce ogni anno in sessione ordinaria, all'epoca fissata dal regolamento.

2) Il Granduca può convocare la Camera in seduta straordinaria; è tenuto a farlo su richiesta di un terzo dei deputati.

3) Ogni sessione è aperta e chiusa dal Granduca personalmente, ovvero in suo nome da un rappresentante nominato a tale scopo.

ART. 73 — Il Granduca può aggiornare la Camera. Tuttavia l'aggiornamento non può superare il termine di un mese, nè essere rinnovato nel corso della medesima sessione, senza l'approvazione della Camera.

ART. 74 — Il Granduca può sciogliere la Camera.

Si procederà alle nuove elezioni al più tardi entro tre mesi dallo scioglimento.

ART. 75 — Ai membri della Camera dei deputati verrà corrisposta, oltre alle spese di trasferta, una indennità il cui ammontare e le cui condizioni verranno fissate dalla legge.

CAPITOLO V

IL GOVERNO DEL GRANDUCATO

ART. 76 — Il Granduca regola l'ordinamento del suo governo, che è composto di almeno tre membri.

Accanto al governo vi sarà un Consiglio chiamato a deliberare sui progetti di legge e sugli emendamenti che potrebbero esservi proposti, a regolare le questioni

Lussemburgo

di contenzioso amministrativo, e dare la propria opinione su qualsiasi questione gli venga deferita dal Granduca o dalle leggi.

L'ordinamento di tale consiglio e la maniera in cui esso esercita le sue attribuzioni sono regolati dalla legge.

ART. 77 — Il Granduca nomina e revoca i membri del governo.

ART. 78 — I membri del governo sono responsabili.

ART. 79 — Fra i membri del governo e il Granduca non vi è alcuna autorità intermedia.

ART. 80 — I membri del governo o i commissari che li sostituiscono hanno libero accesso alla Camera, e devono essere ascoltati quando ne facciano richiesta. La Camera può richiederne la presenza.

ART. 81 — In nessun caso un ordine orale o scritto del Granduca può sottrarre un membro del governo alla sua responsabilità.

ART. 82 — La Camera ha il diritto di accusare i membri del governo.

Una legge determinerà i casi di responsabilità, le pene da infliggere e la maniera di procedere, sia in seguito ad accusa ammessa dalla Camera, sia in seguito ad azione delle parti lese.

ART. 83 — Il Granduca può concedere la grazia ad un membro del governo condannato soltanto su richiesta della Camera.

CAPITOLO VI

LA GIUSTIZIA

ART. 84 — Le controversie che hanno per oggetto dei diritti civili sono di competenza esclusiva dei tribunali.

ART. 85 — Le controversie che hanno per oggetto dei diritti politici, sono di competenza dei tribunali, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

ART. 86 — Nessun tribunale e nessuna giurisdizione contenziosa possono essere stabiliti se non in virtù di una legge. Non si possono creare commissioni o tribunali straordinari, sotto alcuna denominazione.

ART. 87 — Una legge provvede all'ordinamento di una Corte superiore di Giustizia.

ART. 88 — Le udienze dei tribunali sono pubbliche, a meno che tale pubblicità non sia pericolosa per l'ordine o per la morale, nel qual caso il tribunale lo dichiara per mezzo di un giudizio.

ART. 89 — Tutte le sentenze devono essere motivate. Esse vengono pronunciate in pubblica udienza.

ART. 90 — I giudici di pace e i giudici dei tribunali sono nominati direttamente dal Granduca.

I consiglieri della Corte e i presidenti e vicepresidenti dei tribunali distrettuali sono nominati dal Granduca, su parere della Corte superiore di Giustizia.

ART. 91 — I giudici dei tribunali distrettuali e i consiglieri sono nominati a vita.

Nessuno di costoro può essere privato del suo posto nè sospeso se non in seguito a una sentenza.

Il trasferimento dei giudici può aver luogo solo in seguito ad una nuova nomina e col loro consenso.

In caso tuttavia di infermità o di cattiva condotta, essi possono essere sospesi, revocati o trasferiti, secondo le condizioni determinate dalla legge.

ART. 92 — Gli emolumenti dei membri dell'ordine giudiziario sono fissati dalla legge.

ART. 93 — Salvo in casi eccezionali previsti dalla legge, nessun giudice può accettare dal governo funzioni retribuite, a meno che le eserciti gratuitamente, senza pregiudizio tuttavia dei casi di incompatibilità determinati dalla legge.

ART. 94 — Leggi particolari regolano l'ordinamento dei tribunali militari, le loro attribuzioni, i diritti e gli obblighi dei membri di tali tribunali, e la durata delle loro funzioni.

Possono esservi, nelle località determinate dalla legge, dei tribunali di commercio; il loro ordinamento, le loro attribuzioni, il modo di nomina dei loro membri e la durata delle funzioni di questi ultimi sono regolati dalla legge.

Le costituzioni europee

ART. 95 — Le corti e i tribunali applicano i decreti e i regolamenti generali e locali solo in quanto questi sono conformi alle leggi.

La Corte superiore di Giustizia regolerà i conflitti di attribuzione nella maniera determinata dalla legge.

CAPITOLO VII

LA FORZA PUBBLICA

ART. 96 — Tutto quanto concerne le Forze armate è regolato dalla legge.

ART. 97 — L'ordinamento e le attribuzioni della gendarmeria formano oggetto di una legge.

ART. 98 — Potrà essere formata una guardia civica, il cui ordinamento sarà regolato dalla legge.

CAPITOLO VIII

LE FINANZE

ART. 99 — Nessuna imposta a favore dello Stato può essere introdotta se non da una legge. Non può essere contratto alcun prestito a carico dello Stato senza il consenso della Camera.

Nessuna proprietà immobiliare dello Stato può essere alienata senza l'autorizzazione della legge.

Nessuna creazione a favore dello Stato di strade, canali, ferrovie, grandi ponti o edifici di importanza considerevole può venir decretata se non in virtù di una legge speciale.

Non può essere addossato nessun gravame al bilancio dello Stato per più di un esercizio se non con una legge speciale.

Nessun gravame, nessuna imposta comunale può essere stabilita se non con il consenso del Consiglio comunale.

La legge determina le eccezioni che l'esperienza dimostrerà necessarie relativamente alle imposte comunali.

ART. 100 — Le imposte a favore dello Stato sono votate annualmente.

Le leggi che le stabiliscono hanno vigore soltanto per un anno, se non vengono rinnovate.

ART. 101 — Non può essere stabilito alcun privilegio in materia di imposte. Nessuna esenzione o mitigazione può essere stabilita se non da una legge.

ART. 102 — Salvi i casi formalmente eccettuati dalla legge, nessuna retribuzione può essere richiesta ai cittadini o agli enti pubblici se non a titolo di imposta a favore dello Stato o del comune.

ART. 103 — Nessun trattamento di quiescenza o di aspettativa, nessuna gratifica a carico del Tesoro possono essere accordati se non in virtù della legge.

ART. 104 — Ogni anno la Camera stabilisce la legge dei conti e approva il bilancio.

Tutte le entrate e le spese dello Stato devono figurare nel bilancio e nei conti.

ART. 105 — Una Corte dei conti è incaricata dell'esame e della liquidazione dei conti dell'amministrazione generale e di tutti i responsabili contabilmente verso il Tesoro pubblico.

La legge ne regola l'ordinamento, l'esercizio delle attribuzioni e la maniera di nomina dei membri.

La Corte dei conti vigila a che non venga oltrepassato alcun articolo di spesa del bilancio.

Nessun trasferimento da una sezione del bilancio ad un'altra può essere effettuato se non in virtù di una legge.

Tuttavia i membri del governo possono, nei loro servizi, effettuare dei trasferimenti di eccedenze da un articolo all'altro della medesima sezione, salvo a darne giustificazione davanti alla Camera dei Deputati.

La Corte dei conti stabilisce i conti delle diverse amministrazioni dello Stato.

Lussemburgo

ed è incaricata di raccogliere a tal scopo tutte le informazioni e tutti i documenti necessari. La contabilità generale dello Stato è sottoposta alla Camera dei Deputati con le osservazioni della Corte dei conti.

ART. 106 — Gli emolumenti e le pensioni dei ministri dei culti sono a carico dello Stato e regolati dalla legge.

CAPITOLO IX

I COMUNI

ART. 107 — In ogni comune vi sarà un Consiglio comunale eletto direttamente dagli abitanti che hanno i requisiti richiesti per essere elettori; la composizione, l'ordinamento e le attribuzioni di tale Consiglio sono regolati dalla legge.

Il borgomastro è nominato e revocato dal Granduca, che lo può scegliere fuori dall'ambito del Consiglio.

Il Consiglio comunale decide su tutto quanto è d'interesse puramente comunale, salva l'approvazione dei suoi atti nei casi e nel modo determinati dalla legge.

I funzionari o impiegati comunali, quelli della polizia municipale, forestale e rurale sono nominati e revocati nella maniera stabilita dalla legge.

Non può essere stabilita o soppressa alcuna imposizione comunale senza l'autorizzazione del Granduca.

I conti e i bilanci sono resi di pubblica ragione.

Il Granduca può sospendere o annullare gli atti delle autorità comunali che fuorescano dalle loro attribuzioni o che siano contrari alla legge o all'interesse generale. La legge regola le conseguenze di tale sospensione o annullamento.

Il Granduca ha il diritto di sciogliere il Consiglio.

ART. 108 — La redazione degli atti dello Stato civile e la tenuta dei registri rientrano esclusivamente nelle attribuzioni delle autorità comunali.

CAPITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 109 — La città di Lussemburgo è la capitale del Granducato e la sede del governo.

La sede del governo può essere trasferita solo temporaneamente per motivi gravi.

ART. 110 — Nessun giuramento può essere imposto se non in virtù della legge, la quale ne determina la formula.

Tutti i pubblici funzionari civili, prima di entrare in funzioni, prestano il seguente giuramento:

« Giuro fedeltà al Granduca, obbedienza alla Costituzione e alle leggi dello Stato. Così Dio mi sia d'aiuto! ».

ART. 111 — Qualsiasi straniero che si trovi nel territorio del Granducato, gode della protezione accordatavi alle persone e ai beni, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

ART. 112 — Nessuna legge, nessun decreto o regolamento di amministrazione generale o comunale è obbligatorio prima di essere stato pubblicato nella forma determinata dalla legge.

ART. 113 — Nessuna disposizione della Costituzione può venir sospesa.

ART. 114 — Il potere legislativo ha il diritto di dichiarare che vi ha luogo a procedere alla revisione di una determinata disposizione costituzionale che esso designa.

Dopo tale dichiarazione, la Camera è sciolta di pieno diritto.

Ne verrà convocata una nuova, in conformità all'art. 74 della presente Costituzione.

Questa Camera delibera, di comune accordo con il Granduca, circa i punti sottoposti alla revisione.

Le costituzioni europee

In un caso simile, la Camera non potrà deliberare se non sono presenti almeno i tre quarti dei membri che la compongono, e non verrà adottata alcuna modifica, se questa non riunisce almeno i due terzi dei voti.

ART. 115 — Nessuna modifica alla Costituzione può essere effettuata durante una reggenza.

CAPITOLO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E SUPPLEMENTARI

ART. 116 — Fino a quando la legge non provveda in merito, la Camera dei Deputati avrà un potere discrezionale di accusare un membro del governo, e la Corte suprema, riunita in assemblea generale, lo giudicherà, caratterizzando il reato e determinando la pena.

Quest'ultima tuttavia non potrà andar oltre la pena della reclusione, senza pregiudizio dei casi espressamente previsti dalle leggi penali.

I consiglieri della Corte appartenenti alla Camera si asterranno da qualsiasi partecipazione al procedimento e al giudizio.

ART. 117 — A datare dal giorno in cui la Costituzione diverrà esecutiva, tutte le leggi, tutti i decreti, norme, regolamenti e altri atti che vi sono contrari, sono abrogati.

ART. 118 — La pena di morte, abolita in materia politica, è sostituita dalla pena immediatamente inferiore, finchè una nuova legge non abbia statuito in proposito.

ART. 119 — In attesa della conclusione delle convenzioni previste all'art. 22, rimangono in vigore le attuali disposizioni relative ai culti.

ART. 120 — Fino alla promulgazione delle leggi e dei regolamenti previsti dalla Costituzione, continuano ad essere applicate le leggi e i regolamenti vigenti.

ART. 121 — La Costituzione del 12 ottobre 1841 è abolita.

Tutte le autorità conservano ed esercitano le loro attribuzioni, in conformità alla Costituzione, fino a quando non venga provvisto diversamente in proposito.

Boris Mirkine - Guetzévitch

**LE COSTITUZIONI
EUROPEE**

1954
EDIZIONI DI COMUNITÀ
MILANO